



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 16-04-21

Oggetto: Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari (PAVI) 2021-2023 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 18:10, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Di Donato Francesco	P	GIANCOLA IPPOLITO	P
Oddis Monica	P	BUCCI GIULIANO	P
Cipriani Daniela	A	DI GIOIA ANTONIO	A
CORDISCO DOMENICO	P	TRILLI GIUSEPPE	P
CHIAVERINI GIULIANO	P	DI PADOVA DENIS	A
OLIVIERI PATRIZIA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Marisa D'Amico, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di DONato in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

Successivamente all'apertura della seduta è entrato nella sala consiliare il Consigliere comunale Di Gioia Antonio. Sono usciti i Consiglieri Giancola Ippolito e Chiaverini Giuliano. Sono presenti n. 7 (sette) Consiglieri comunali.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 58 della L.133/08 e s.m.i., di approvare il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari al fine di riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare;

Atteso che i ricavi derivanti dalla cessione degli immobili saranno utilizzati per l'acquisizione di immobili e per la realizzazione di opere previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche con spese in conto capitale;

Considerato che l'elenco dei beni pubblici immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione o valorizzazione devono essere inclusi in un apposito Piano che deve essere approvato in concomitanza con il Bilancio di previsione;

Visto l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e modificato con le Leggi n. 122/2010, 111/ 2011 e 214/ 2011, il quale al comma 1 prevede che, "*Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione..*";

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 164 e seguenti del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Atteso che il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, predisponendo un elenco di beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, e, pertanto, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Visto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” relativo all’anno 2021, redatto dal Responsabile del Settore III Tecnico, allegato alla presente deliberazione con la lettera “A” e che ne costituisce parte integrante;

Valutata e constatata, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della "non strumentalità" degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

Dato atto che il Piano è stato redatto tenendo conto Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo all’anno 2020, approvato con D.C.C. n. 4 del 27/02/2020 e delle successive modifiche e integrazioni ed in particolare degli aggiornamenti operati con D.C.C. n. 23 del 29/06/2020, n. 36 del 22/10/2020 e n. 43 del 27/11/2020, tenendo altresì conto dei beni dismessi o in corso di dismissione;

Tenuto conto altresì che l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta:

- la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- la determinazione della destinazioni d’uso urbanistica degli immobili, con l’attivazione delle procedure semplificate previste dall’art. 58 del D.L. 122/2008 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 2 della L.R. 23/08/2016, n. 29;
- effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto;
- gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c.

Visto l’articolo 58 del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08 e s.m.i.;

Vista la L.R. 23/08/2016, n. 29 recante “Disciplina del procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008”, pubblicata sul BURA n. 112 del 2/9/2016;

Richiamato il parere del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2528/99 relativo alla declassificazione dei relitti di suolo stradale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.1) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione pari oggetto alla presente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Terzo Settore, Arch. Giovanni Luca Germinario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Settore secondo, Rag. Carlo Colantoni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Presenti n. 7 (sette); Voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. / ; astenuti n. 2 (due) (Di Gioia Antonio, Trilli Giuseppe)

DELIBERA

1. **Di dichiarare** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, della presente deliberazione, ai sensi della L. 241/90;

2. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, il **"Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari (PAVI) per l'anno 2021"**, redatto dall'Ufficio Patrimonio, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare atto che:**
 - la presente deliberazione viene considerata "allegato" al bilancio di previsione dell'annualità 2021 e del pluriennale armonizzato 2021/2023, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
 - il Piano PAVI costituisce parte integrante del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 di cui all'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
4. **Di consentire** che l'attuazione del presente Piano PAVI possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2021/2023, anche a seguito di aggiornamenti annuali;
5. **Di stabilire** fin da ora che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano PAVI potranno essere apportate ogni qualvolta si renderanno necessarie, per fatti imprevedibili e sopravvenuti ovvero per esigenze dell'Amministrazione Comunale, sempre con adozione di apposito provvedimento del Consiglio comunale, con conseguente variazione da apportare al Bilancio Armonizzato 2021/2023 dell'Ente ed ai relativi allegati, con particolare riferimento al DUP 2021/2023;
6. **Di dare altresì atto che:**
 - viste le destinazioni d'uso dei beni inseriti nel Piano PAVI consentite dagli strumenti urbanistici comunali, in linea e congruenti con quelle previste dal PAVI stesso, non occorre attivare procedure di variante urbanistica ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 2 della L.R. 23/08/2016, n. 29;
 - il presente atto determina iscrizione catastale dei beni eventualmente non censiti in catasto;
 - l'inserimento degli immobili nel Piano, da pubblicare mediante le forme previste per l'Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto e che gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
 - l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale;
7. **Di ribadire** che l'alienazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni anno 2021 dovrà avvenire secondo le procedure e nelle forme previste dal Regolamento Comunale per l'alienazione, uso e destinazione dei beni pubblici, approvato da ultimo con Deliberazione Consiliare n. 70 del 21/10/2016;
8. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi atti allegati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Roccaraso;

9. **Di dare atto** che contro l'iscrizione di uno o più beni immobili nel predetto Piano, ai sensi dell'art. 58 comma 5 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso amministrativo entro **60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio**, fermi gli altri rimedi di legge;
10. **Di demandare** al Responsabile del Settore III Tecnico l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, opportuni e necessari all'esecuzione della presente deliberazione, per quanto di competenza;

RILEVATA l'urgenza a provvedere
con separata votazione e con voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. / ; astenuti n. 2 (due) (Di Gioia Antonio, Trilli Giuseppe),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, D.Lgs n.267/2000.

La seduta è tolta alle ore 19:10.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Francesco Di Donato

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2021 al 20-05-2021 senza esito di osservazioni e opposizioni di sorta.

Roccaraso, li 05-05-21

F.to IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

In data

[] per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, successivi alla pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso li 05-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Roccaraso, li 05-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
